SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Autorità per l'energia elettrica e il gas

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 11/L

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

04G0020

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 6.320 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

CONVENZIONE SANITARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA .

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanita' pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Le parti promuoveranno:
a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e tunisini;
b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;
c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento ;
d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale ;
e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti;
f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e cio' che interessa la sanita' pubblica veterinaria ;
g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici (antigeni, sieri, vaccini ecc).

2. Le modalita' di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla Commissione mista di cui all'articolo 6.

Articolo 2

1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a :
- comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica nonche' delle relative misure adottate ;

ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.

Articolo 3

1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed Organismi internazionali.

Articolo 4

1. Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si e' verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale .

2. I principi e le modalita' per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ed immediato per la salute pubblica o per la sanita' animale, una delle Parti, previa comunicazione, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela della sanita' pubblica o animale.

2. Le Parti si impegnano a riesaminare al piu' presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e, con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni .

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo - tunisina costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi .

2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Tunisi e puo' costituire gruppi di esperti con specifici compiti.

Articolo 7

1. Le disposizioni della presente Convenzione entreranno in vigore dopo l'ultima notifica relativa all'avvenuto adempimento delle formalita' interne per la sua esecuzione.

2. La Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni; essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilita'di denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza .

Articolo 8

1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere, se del caso, emendate e modificate previo accordo tra le due Parti.

2. La presente Convenzione viene redatta in duplice copia in italiano ed in duplice copia in arabo, entrambi i testi fanno fede.

Tunisi Firma il 26 SEP. 1996

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica tunisina

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2549):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 17 ottobre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, IX e XII.

Esaminato dalla III commissione il 25 novembre 2003 e 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 4041):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'8 luglio 2003, il 30 settembre 2003.

Relazione scritta presentata il 30 settembre 2003 (A.S. 4041/*A* - relatore sen. SELVA).

Esaminato in aula e approvato il 16 ottobre 2003.

04G0029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica che ha colpito la regione Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga dei sopra citati stati di emergenza sino al 31 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto pertanto necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento dell'emergenza idrica;

Viste le richieste rispettivamente del 15 dicembre 2003 e dell'8 gennaio 2004 del presidente delle regione Basilicata e del 16 dicembre 2003 e 12 gennaio 2004 del presidente della regione Puglia;

Ritenuto quindi che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00477

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2004.

Mancato riconoscimento al sig. Lanthaler Heinrich di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Lanthaler Heinrich, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di psicoterapeuta conseguito in Austria, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della attività professionale di psicoterapeuta;

Visto che con decreto del 31 gennaio 2003 questo Ministero aveva respinto la domanda su indicata, in considerazione del fatto che, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, condizione necessaria per diventare psicoterapeuti è quella di aver precedentemente acquisito il titolo professionale di psicologo e di essere iscritti al relativo albo professionale, a cui segue il successivo conseguimento di una specifica formazione quadriennale accademico-professionale in psicoterapia; per contro, il sig. Lanthaler documentava il possesso di un titolo accademico nell'ambito dell'assistenza sociale ed il successivo conseguimento del solo titolo professionale di psicoterapeuta, che in Austria ha una propria autonomia rispetto a quello di psicologo;

Considerato che avverso detto decreto il sig. Lanthaler ha presentato ricorsi dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma per la provincia di Bolzano, che con sentenza n. 291 del 14 maggio 2003 ha accolto il ricorso annullando il decreto impugnato e disponendo il riesame della pratica;

Preso atto che, come affermato dal TAR Bolzano nella su indicata sentenza, «il Ministero della giustizia ha ritenuto che la mancanza dell'iscrizione del richiedente all'albo degli psicologi ... fosse un ostacolo al riconoscimento del titolo» e che più corretto sarebbe stato fondare la motivazione del decreto di rigetto sulla «mancanza dell'attestazione di laurea di psicologia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 56/1989»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 30 ottobre 2003, che preso atto della sentenza del T.A.R. Bolzano n. 291/2003, a riesaminato l'intera pratica del ricorrente, assumendo all'unanimità la decisione di non poter riconoscere il titolo di psicoterapeuta conseguito in Austria dal sig. Lanthaler, per la mancanza di corrispondenza sostanziale dei titoli professionali italiano ed austriaco in psicoterapia, dal momento che, mentre in Austria la psicoterapia costituisce una professione a sé stante, in Italia viceversa la formazione accademico-professionale dello psicoterapeuta comprende la formazione (quindi laurea con successivo esame di stato ed iscrizione all'albo) in psicologia come elemento da cui non è possibile prescindere senza svuotare di significato la stessa figura professionale dello psicoterapeuta;

Considerato quindi che in Italia l'attività professionale in psicoterapia non costituisce una professione autonoma, ma una specializzazione cui si accede in seguito ad un percorso accademico in psicologia o in medicina, e che infatti non esiste in Italia un albo professionale degli psicoterapeuti, ma un elenco di psicoterapeuti tenuto presso l'albo degli psicologi o dei medici, ad ulteriore riprova dell'unicità del titolo professionale di psicoterapeuta, e di psicologo ovvero di medico;

Rilevata conseguentemente la non applicabilità della direttiva 89/48/CEE alla fattispecie in esame, per la mancanza di corrispondenza (necessaria ai sensi del quinto considerando della direttiva stessa) tra il titolo professionale austriaco di cui si chiede il riconoscimento ed il titolo italiano, che «corrispondente» non è perché fondato su un percorso accademico-professionale profondamente diverso da quello posseduto dal sig. Lanthaler, peraltro in possesso di un titolo accademico in sozialarbeit (assistente sociale) e non in psicologia;

Preso atto quindi dell'assenza nella documentazione prodotta, di un attestato di laurea in psicologia, come anche evidenziato dal TAR Bolzano nella sentenza n. 291/2003;

Sentito il rappresentate del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto infine della sentenza della corte costituzionale n. 412 del 27 luglio 1995 che — ritenendo legittimo il requisito della laurea in psicologia ai fini dell'abilitazione all'esercizio della psicoterapia — ha richiamato l'art. 46 del trattato CE, che ammette regolamentazioni nazionali restrittive del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi se giustificate dall'interesse superiore della salvaguardia della salute pubblica;

Decreta:

L'istanza del sig. Lanthaler Heinrich, nato a Merano il 19 aprile 1963, cittadino italiano, volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di psicotera-

peuta conseguito in Austria, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della attività professionale di psicoterapeuta, è respinta.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00469

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Barbosa Stephane Jean Michel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Barbosa Stephane Jean Michel, nato a Nancy il 18 marzo 1969, cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingénieur civil de mines, conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico diplome d'ingènieur civil des mines conseguito presso l'«Ecole des Mines» di Nancy nel giugno 1992, e del diplome d'ingènieur civil des mines, conseguito presso l'«Institut National Polytechnique de Nancy, Ecole Nazionale Superieure des Mines de Nancy» come attestato in data 11 dicembre 1998;

Considerato che il richiedente possiede esperienza professionale, maturati in Francia, come attestato dalla soc. Ets Decker J. Weber;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che, nonostante l'esperienza professionale maturata, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) tecnica delle costruzioni, 2) acquedotti e fognature, 3) strade, ferrovie e aeroporti oppure a scelta del richiedente 2 anni di tirocinio;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Barbosa Stephane Jean Michel, nato a Nancy il 18 marzo 1969, cittadino francese è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: 1) tecnica delle costruzioni, 2) acquedotti e fognature, 3) strade, ferrovie e aeroporti oppure, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 2 anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel

luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente d'ordine provinciale.

04A00422

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Pennese Alexandre di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pennese Alexandre, nato a Pointe Claire (Canada) il 12 maggio 1973, cittadino italiano, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico master of engineering in mechanical engineering, conseguito presso l'«University of Strathclyde» in data 6 luglio 1998;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto all'«Institution of Mechanical Engineers» come «Associate Member», come documentato in data 6 aprile 2001;

Preso atto che il richiedente ha presentato domanda per l'iscrizione nella sezione A e in tutte e tre i settori;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi del 10 gennaio 2003 e del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pennese Alexandre, nato a Pointe Claire (Canada) il 12 maggio 1973, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale, e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 1 anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) impianti elettrici.

Roma, 13 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A00423

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Benedetto Pablo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Benedetto Pablo, nato a Rosario (Argentina) il 7 luglio 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero civil, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di ingeniero civil, conseguito presso l'«Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura» in data 18 dicembre 2000;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil» della «Provincia de Santa Fè», come attestato in data 29 luglio 2003 dal «Colegio» stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) urbanistica;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Benedetto Pablo nato a Rosario (Argentina) il 7 luglio 1974, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) urbanistica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.

04A00424

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 gennaio 2004 è pari a 13.382 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 gennaio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 28 gennaio 2004, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo n. 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A00635

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2003.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Minieri», in Telese, alla società Impresa A. Minieri S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 15 maggio 1992, con la quale la Società Impresa A. Minieri S.p.a., con sede in Telese (Benevento), piazza A. Minieri n. 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Minieri» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Telese (Benevento);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla società con nota datata 23 settembre 2003;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 16 dicembre 2003, «considerato che la revisione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 105/1992 si applica unicamente alle acque minerali imbottigliate per uso di bibita» ha espresso parere favorevole affinché la società Impresa A. Minieri, possa continuare l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale Minieri riportando in etichetta la dicitura «per uso idropinico, secondo indicazione medica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Minieri» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Telese (Benevento).

Art. 2.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, sulle etichette dell'acqua minerale naturale di cui all'art. 1 può essere riportata anche l'indicazione «per uso idropinico, secondo indicazione medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 29 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A00478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Buriola Resi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Buriola Resi ha chiesto il riconoscimento del titulo de tècnico auxiliar conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1 comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio professionale titulo de tècnico auxiliar conseguito in Spagna dalla sig.ra Buriola Resi, cittadina italiana;

Udito il parere favorevole della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 7 ottobre 2003;

Decreta:

Il titolo professionale di titulo de tècnico auxiliar conseguito in Spagna in data 7 novembre 2000, dalla sig.ra Buriola Resi nata a Brugnera il 14 settembre 1954, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

04A00509

DECRETO 28 novembre 2003.

Disposizioni attuative dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in merito alla corresponsione dell'assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 21 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, che concede un assegno pari ad € 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenenti le necessarie disposizioni di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comune di residenza della madre, all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in capo alla madre al momento del parto o dell'adozione, comunica

all'I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo possesso, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilità all'utilizzo di tali modalità di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell'I.N.P.S. competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.

3. L'I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, provvede all'erogazione dell'assegno in un'unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

Art. 2.

1. L'assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.

Art. 3.

1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse all'I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'I.N.P.S. e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

Art. 4.

1. L'assegno pari ad € 1.000 è concesso ed erogato, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Ministero del lavoro e delle politiche sociale, foglio n. 275

04A00526

DECRETO 18 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Carpintero del Fresno Susana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del diploma di titulo de tècnico en estètica personal decorativa conseguito in Spagna dalla sig.ra Garcia Carpintero del Fresno Susana, cittadina italiana;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 16 aprile 2003, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 1° luglio 2003, con la quale la sig.ra Garcia Carpintero del Fresno Susana ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 330 del 12 novembre 2003 con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale n. 331 del 12 novembre 2003, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il verbale del 27 novembre 2003 della commissione esaminatrice;

Decreta:

Il titolo professionale di titulo de tècnico en estètica personal decorativa conseguito in Spagna in data 15 marzo 2001, dalla sig.ra Garcia Carpintero del

Fresno Susana nata a Madrid il 4 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

04A00510

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Degli amici per servizi S.c. a r.l.», in liquidazione, in Romano di Lombardia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 dicembre 2002 e dei successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Degli amici per servizi S.c. a r.l.», in liquidazione, con sede in Romano di Lombardia (Bergamo) (codice fiscale 02555380167), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giovanni Maria Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958, domiciliato in Milano, via di Santa Costanza, n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00574

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Porcellane di Monopoli - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 31 ottobre 2003, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Porcellane di Monopoli - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale 05471170729), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori dott. Giovanni Destino, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946, con domicilio in Canosa di Puglia, via A. Doria n. 22/A; avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con domicilio in Napoli, via A. Manzoni n. 71; avv. Rocco Suma, nato a Taranto il 29 luglio 1960, con domicilio in Taranto, via Mezzetti n. 25, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

04A00575

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.T.S. - Cooperativa trasporto stampa a r.l.», in Settimo Torinese, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 10 settembre 2003, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.T.S. - Cooperativa trasporto stampa a r.l.», con sede in Settimo Torinese (Torino) (codice fiscale 02539480018), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori dott. Pierfranco Risoli, nato a Bernezzo (Cuneo) il 4 aprile 1945, con domicilio in Cuneo, corso Soleri n. 3; avv. Piermartiri Enrico, nato a Sant'Elpidio a mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, con domicilio in Fermo, via Campiglione n. 20; rag. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, con domicilio in Chiusa di Pesio (Cuneo), via Provinciale Beinette n. 32, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

04A00576

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lavoro 2000 S.c. a r.l.», in liquidazione, in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 maggio 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro 2000 S.c. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bergamo (codice fiscale 02745950168), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giampaolo Camillo Cocconi, nato a Milano il 10 settembre 1961, ivi domiciliato in via Santa Costanza n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00578

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Piccola società cooperativa APE Actus Personae a r.l.», in Sora, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 luglio 2003 nei confronti della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società cooperativa APE Actus Personae a r.l.», con sede in Sora (Frosinone) (codice fiscale 02193140601), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e l'avv. Francesco Serrao, nato a Catanzaro il 12 febbraio 1960, domiciliato in Roma, via Savoia n. 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00581

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Giostra a r.l.», in Marcianise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 26 marzo 2003, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Giostra a r.l.», con sede im Marcianise (Caserta) (codice fiscale 01499890612), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Orefice Mauro, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946, con domicilio in Casavatore (Napoli), via Palizzi n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

04A00582

DECRETO 24 dicembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Duebi S.c. a r.l. - Società di servizi» in liquidazione, in Bergamo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Duebi S.c. a r.l. - Società di servizi», in liquidazione, con sede in Bergamo (codice fiscale 02781650169), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giovanni Maria Cocconi, nato a Milano il 7 settembre 1958, domiciliato in Milano, via di Santa Costanza n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00583

DECRETO 16 gennaio 2004.

Identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari che usufruiscono di aiuti comunitari - Anno 2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura di lotto di produzione uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2004 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari di origine vegetale confezionate nell'anno 2004, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è costituito dalla lettera B seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-366), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata dall'indicazione di un'altra lettera alfabetica di libera scelta, da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A00532

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 22 dicembre 2003.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1948;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 19 luglio 1948;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1953;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1991;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;

Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2003, con il quale è stata ricostituita la commissione paritetica prevista dall'art. 28 del contratto di servizio sopra citato;

Vista la proposta del 22 dicembre 2003 elaborata dalla predetta commissione paritetica contenente i valori delle variabili della formula di cui all'art. 28, comma 2, del citato contratto di servizio ed i criteri per la loro determinazione, al fine della determinazione del canone di abbonamento relativo all'anno 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è stabilita in € 46,73.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati di cui all'art. 1 di corrispondere la quota semestrale di € 46,73 in due rate trimestrali di € 24,31.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di € 1,87 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando € 91,58.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1º gennaio 2004. Gli utenti che abbiano effettuato il versamento dei canoni in base alle misure stabilite con il precedente decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2003, sono tenuti a corrispondere il relativo conguaglio entro il 30 giugno 2004.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 77

TABELLA 1

CANONE DI ABBONAMENTO
ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	I.V.A.	Totale
Annuale	€ 0,22	€ 91,58	€ 4,13	€ 3,67	€ 99,60
Semestrale	€ 0,11	€ 46,73	€ 2,12	€ 1,87	€ 50,83
Trimestrale	€ 0,05	€ 24,31	€ 1,14	€ 0,97	€ 26,47

TABELLA 2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI
ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone	I.V.A.	T.C.G.	Totale
Gennaio-giugno	€ 46,84	€ 1,87	€ 2,12	€ 50,83
Febbraio-giugno	€ 39,03	€ 1,56	€ 2,12	€ 42,71
Marzo-giugno	€ 31,23	€ 1,25	€ 2,12	€ 34,60
Aprile-giugno	€ 23,42	€ 0,94	€ 2,12	€ 26,48
Maggio-giugno	€ 15,61	€ 0,62	€ 2,12	€ 18,35
Giugno	€ 7,81	€ 0,31	€ 2,12	€ 10,24
Gennaio-dicembre	€ 91,80	€ 3,67	€ 4,13	€ 99,60
Febbraio-dicembre	€ 85,87	€ 3,43	€ 4,13	€ 93,43
Marzo-dicembre	€ 78,07	€ 3,12	€ 4,13	€ 85,32
Aprile-dicembre	€ 70,26	€ 2,81	€ 4,13	€ 77,20
Maggio-dicembre	€ 62,45	€ 2,50	€ 4,13	€ 69,08
Giugno-dicembre	€ 54,65	€ 2,19	€ 4,13	€ 60,97
Luglio-dicembre	€ 46,84	€ 1,87	€ 4,13	€ 52,84
Agosto-dicembre	€ 39,03	€ 1,56	€ 4,13	€ 44,72
Settembre-dicembre	€ 31,23	€ 1,25	€ 4,13	€ 36,61
Ottobre-dicembre	€ 23,42	€ 0,94	€ 4,13	€ 28,49
Novembre-dicembre	€ 15,61	€ 0,62	€ 4,13	€ 20,36
Dicembre	€ 7,81	€ 0,31	€ 4,13	€ 12,25

TABELLA 3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone annuale
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento	€ 5.698,37
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso	€ 1.709,52
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	€ 854,75
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici	€ 341,90
e) strutture ricettive di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	€ 170,96

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici è dovuto un canone annuo di abbonamento di € 25,14 (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.).

TABELLA 4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	Canone base televisione			Canone supplementare	
	Fuori dalla sala di proiezione o spettacolo	Nella sala di protezione o spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra ...	€ 275,81	€ 275,81	€ 0,60	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	€ 275,81	€ 275,81	€ 0,45	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	€ 275,81	€ 275,81	€ 0,30	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3ª categoria	€ 275,81	€ 275,81	€ 0,15	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	€ 212,55	€ 212,55	€ 0,07	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

04A00634

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Genova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 1:

il 19 dicembre 2003:

sede principale dalle ore 11 alle ore 13;

sede decentrata dalle ore 11 alle ore 13 ad esclusione dello sportello atti giudiziari;

il 24 dicembre 2003:

sede principale dalle ore 11 alle ore 13;

sede decentrata dalle ore 10 alle ore 13;

Motivazioni.

L'ufficio locale di Genova 1 ha comunicato la chiusura al pubblico:

nel giorno 19 dicembre 2003 con nota 159723 del 19 dicembre 2003;

sede principale dalle ore 11 alle ore 13;

sede decentrata dalle ore 11 alle ore 13 ad esclusione dello sportello atti giudiziari:

nel giorno 24 dicembre 2003 con nota 161168 del 24 dicembre 2003;

sede principale dalle ore 11 alle ore 13;

sede decentrata dalle ore 10 alle ore 13,

a causa della massiccia adesione del personale ad assemblee sindacali indette dalle OO.SS.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1968 dell'8 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 12 gennaio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A00489

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2004.

Misure concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352. (Deliberazione n. 01/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione il Consiglio del 14 gennaio 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2003, n. 300;

Vista la delibera 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259;

Visti, in particolare, l'art. 8, concernente i compiti del segretario generale, l'art. 13, concernente i compiti del servizio giuridico, l'art. 18 concernenti i compiti del Dipartimento regolamentazione, l'art. 19 concernente i compiti del Dipartimento vigilanza e controllo, gli articoli 21 e 22 concernente i compiti del servizio tecnologie e del servizio analisi di mercato e concorrenza, e l'art. 24 concernente compiti e responsabilità dei coordinatori;

Considerato che le attività concernenti l'attuazione dei compiti affidati dal sopra citato decreto-legge all'Autorità per la complessità e la interrelazione tra le singole attività devono essere svolte congiuntamente dalle competenti strutture dell'Autorità;

Considerato che i tempi previsti dal medesimo decreto-legge implicano che per una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si proceda alla costituzione di una apposita unità che consenta un coordinamento costante tra le diverse strutture coinvolte;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Costituzione dell'unità

1. È istituita un'unità di coordinamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352.

2 L'unità di cui sopra opera avvalendosi dei dipartimenti e dei servizi dell'Autorità.

3. L'unità di cui al comma 1 è composta da:

il direttore del servizio giuridico;

il direttore del dipartimento regolamentazione;

il direttore del dipartimento vigilanza e controllo;

il direttore del servizio analisi di mercato e concorrenza;

il direttore del servizio tecnologie.

4. Il coordinamento operativo è esercitato dal direttore del servizio tecnologie.

5. I componenti dell'unità possono svolgere i loro compiti ovvero partecipare alle riunioni anche per il tramite di loro delegati.

6. L'unità si avvale di un'apposita segreteria tecnica, costituita con successiva determinazione del segretario generale.

Art. 2.

Obiettivi e compiti dell'unità

1. L'unità ha il compito di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del decreto-legge n. 352/2003, predisponendo sulla base delle risultanze degli accertamenti stessi una relazione tecnica al fine di consentire al Consiglio di svolgere l'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.

2. L'unità ha, altresì, il compito di predisporre sulla base delle indicazioni del Consiglio uno schema della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto.

3. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'unità procede con le modalità ritenute di volta in volta più opportune alle necessarie richieste di informazioni ovvero acquisizioni di dati utili o a qualsivoglia attività finalizzata ai compiti e agli obiettivi indicati al comma 1 avvalendosi a tal fine dei singoli uffici o funzionari dell'Autorità ed eventualmente del nucleo della Guardia di finanza per la tutela della radiodiffusione e l'editoria e della Polizia delle telecomunicazioni, secondo le vigenti disposizioni, e degli organi di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

4. L'unità predispone ogni quindici giorni un'informativa sulle attività svolte.

5. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento dei compiti attribuiti all'unità fornendo al consiglio un'informativa quindicinale sulle attività svolte dall'unità stessa.

6. L'unità di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità può svolgersi, previa informativa al Consiglio, di consulenze esterne per l'espletamento di specifiche attività, secondo le disposizioni vigenti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2004

Il presidente: CHELI

04A00516

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2003.

Rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 dicembre 2003, n. 163/03. (Deliberazione n. 167/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 dicembre 2003;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03 (di seguito: deliberazione n. 163/03);

Considerato che:

con la deliberazione n. 163/03, l'Autorità ha adottato disposizioni per la transizione all'avvio del dispacciamento di merito economico;

all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 163/03, è stato omesso l'aggiornamento, a valere per il secondo semestre 2003, dei valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera *a)*, del testo integrato, effettuato mediante la tabella 3 di all'allegato *A* alla deliberazione n. 67/03;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione n. 163/03;

Delibera:

1. Di rettificare l'errore materiale riscontrato nell'art. 4, comma 4.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 dicembre 2003, n. 163/03, sostituendo alle parole «1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2002, n. 203/02», le parole «3 di cui all'allegato *A* alla deliberazione per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 2003, n. 67/03».

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Roma, 30 dicembre 2003

Il presidente: ORTIS

04A00633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, recante: «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale».

Il decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, recante: «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 25 novembre 2003.

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni del predetto decreto-legge sono riportate dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 196/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.

04A00577

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Londra e della circoscrizione territoriale del Vice Consolato d'Italia a Bedford.

(Omissis);

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Londra è modificata come segue: le contee di Londra, Avon, Berkshire, Buckinghamshire (esclusa la parte nord orientale relativamente ai territori contigui alle città di Bletchley e Milton Keynes), Cornwall, Devon, Dorset, Dyfed, Essex, Gloucestershire, Gwent, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Hampshire, Hereford e Worcester, Hertfordshire (esclusa la parte settentrionale relativamente ai territori contigui alle città di Hitchin e Stevenage), Isola di Wight, Kent, Oxford, Somerset, Surrey, East Sussex, West Sussex, Warwick, Wiltshire, Powys (solo il territorio del distretto di Brecknock), Isole Normanne, Gibilterra e i territori della Georgia del Sud e delle Sandwich Australi.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato d'Italia a Bedford è modificata come segue: le contee di Bedfordshire, Cambridgeshire, Northamptonshire, Norfolk, Suffolk, Buckinghamshire, limitatamente alla parte nord orientale relativa ai territori contigui alle città di Bletchley e Milton Keynes, Hertfordshire, limitatamente alla parte settentrionale relativa ai territori contigui alle città di Hitchin e Stevenage.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

04A00514

Entrata in vigore dell'Accordo istitutivo dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

A seguito dell'emanazione della legge 15 gennaio 2003, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo istitutivo dell'organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001, in data 1° aprile 2003.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2004.

04A00515

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita della Santissima Vergine delle Grazie, in Sassinoro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la Confraternita della Santissima Vergine delle Grazie, con sede in Sassinoro (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A00470

Estinzione della Confraternita di S. Maria Addolorata in S. Croce, in Camposano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Maria Addolorata in S. Croce, con sede in Camposano (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A00471

Estinzione della Parrocchia Sant'Eusebio, in Como

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la Parrocchia Sant'Eusebio, con sede in Como.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A00472

Estinzione della Parrocchia del SS. Crocifisso, in Cosenza

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la Parrocchia del SS. Crocifisso, con sede in Cosenza.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A00473

Estinzione della Confraternita del Santissimo Sacramento, in San Nicola Manfredi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la Confraternita del Santissimo Sacramento, con sede in San Nicola Manfredi (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A00474

Estinzione della parrocchia San Donnino, in Como

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la parrocchia San Donnino, con sede in Como.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A00475

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2607
Yen giapponese	134,86
Corona danese	7,4472
Lira Sterlina	0,69000
Corona svedese	9,1639
Franco svizzero	1,5691
Corona islandese	86,95
Corona norvegese	8,6400
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58672
Corona ceca	32,770
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,85
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6711
Lira maltese	0,4299
Zloty polacco	4,7083
Leu romeno	41048
Tallero sloveno	237,4000
Corona slovacca	40,585
Lira turca	1677660
Dollaro australiano	1,6328
Dollaro canadese	1,6313
Dollaro di Hong Kong	9,7931
Dollaro neozelandese	1,8741
Dollaro di Singapore	2,1428
Won sudcoreano	1498,22
Rand sudafricano	8,9635

Cambi del giorno 22 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2710
Yen giapponese	135,27
Corona danese	7,4489
Lira Sterlina	0,68880
Corona svedese	9,1060
Franco svizzero	1,5673
Corona islandese	86,84
Corona norvegese	8,5430
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58668
Corona ceca	32,850
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,63
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6733
Lira maltese	0,4301
Zloty polacco	4,7059
Leu romeno	41350
Tallero sloveno	237,4000
Corona slovacca	40,440
Lira turca	1681600
Dollaro australiano	1,6328
Dollaro canadese	1,6487
Dollaro di Hong Kong	9,8710
Dollaro neozelandese	1,8764
Dollaro di Singapore	2,1529
Won sudcoreano	1510,58
Rand sudafricano	8,9983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00668-04A00669

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cidr-E»

Estratto decreto n. 140 del 12 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario CIDR-E dispositivo intravaginale a rilascio controllato.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. - con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore:

produttore dispositivo: DEC International NZ Limited - Hamilton - New Zealand;

produttore capsula: Douglas Pharmaceuticals Ltd - Auckland 8 - New Zealand.

Rilascio lotti: Fatro S.p.a., Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 10 dispositivi+flacone da 10 capsule - A.I.C. n. 102903010;

sacchetto da 1 dispositivo+flacone da 1 capsula - A.I.C. n. 102903022;

Composizione:

un dispositivo contiene:

principio attivo: progesterone 1,94 g.

Una capsula contiene:

principio attivo: estradiolo benzoato 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine (vacche e manze).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anaestro o del subestro post-partum;

sincronizzazione degli estri in bovine ciclanti.

Tempo di attesa: non previsti.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Frontline combo spot-on cani».

Estratto decreto n. 141 del 18 dicembre 2003

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI.

Procedura mutuo riconoscimento - FR/V/0139/001-004 del 29 ottobre 2003.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina Merial sita in Tolosa (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

blister da 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 103655015;

scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 103655027;

scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml - A.I.C. n. 103655039;

blister da 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 103655041;

scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 103655054;

scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml - A.I.C. n. 103655066;

blister da 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 103655078;

scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 103655080;

scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml - A.I.C. n. 103655092;

blister da 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 103655104;

scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 103655116;

scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml - A.I.C. n. 103655128.

Composizione: principi attivi:

fipronil (10% w/v) pipetta da 0,67 ml, 67,0 mg; pipetta da 1,34 ml, 134,0 mg; pipetta da 2,68 ml, 268,0 mg; pipetta da 4,02 ml, 402,0 mg;

(S)-methoprene (9% w/v) pipetta da 0,67 ml, 60,3 mg; pipetta da 1,34 ml, 120,6 mg; pipetta da 2,68 ml, 241,2 mg; pipetta da 4,02 ml, 361,8 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori. Può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP).

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto, che ha efficacia immediata, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata.

04A00495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmodoxi»

Estratto decreto MCR n. 477 del 7 ottobre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FARMODOXI, rilasciata alla società Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, c.a.p. 20126 Italia, codice fiscale 00737420158, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «10 capsule 100 mg (codice A.I.C. 021856024) viene autorizzata la confezione 100 mg compresse» 10 compresse (codice A.I.C. 021856051).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

confezione: «100 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 021856051 (in base 10), 0NUZTM (in base 32).

forma farmaceutica: compressa.

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

laboratorio farmacologico milanese S.r.l. stabilimento sito in Caronno Pertusella, via Monterosso, 273 (tutte);

Pharcoterm S.r.l. stabilimento sito in Cusano Milanino, via Merli, 1 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: doxiciclina iclato 115,4 mg (equivalente a doxiciclina base anidra mg 100);

eccipienti: cellulosa microcristallina 91,2 mg; calcio fosfato dibasico 19 mg;

Crospovidone 15,5 mg; amido di mais 10 mg; magnesio stearato 3,6 mg; carbossimetilamido sodico 3,5 mg; talco un mg; sodio laurilsolfato 0,5 mg; silice colloidale 0,3 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi gram-positivi e gram-negativi sensibili alle tetracicline.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 021856024 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00443

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terafluss»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 769 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: TERAFLUSS.

Società: Madaus S.r.l., Riviera Francia, 3/A - 35100 Padova.

«2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046010/.

«5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046022/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Terafluss», «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035046010, «Terafluss», «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - AIC n. 035046022, prodotti anteriormente al 23 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 163 del 23 maggio 2003 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 20 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale - n. 775 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinali: LOZIONE VITTORIA, TIOCALMINA, OTTOCLOR, CANFORA IODIO, SODIO FOSFATO, MERBROMINA, MENTOLO GLICEROLO, CAMOMILLA E MALVA ICTAMMOLO.

Società: Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle specialità medicinali «Lozione vittoria», «Tiocalmina», «Ottoclor», «Canfora», «Iodio», «Sodio fosfato», «Merbromina», «Mentolo», «Glicerolo camomilla e malva», «Ictammolo», nelle forme e confezioni di cui al decreto n. 186 del 13 giugno 2003 e prodotti anteriormente al 7 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 186 del 13 giugno 2003, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 776 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinali: FLUDARENE, MERALOP, TIMOLABAK.

Società Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Fludarene», A.I.C. n. 024477022; «Meralop», A.I.C. n. 023529023; «Timolabak», A.I.C. n. 033951017 e 033951029 prodotti anteriormente al 20 giugno 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 175 del 3 giugno 2003 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 17 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00444-04A00421

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi adiuvato»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 781 dell'11 dicembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale n. 00310250527

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica relativa ad alcuni controlli in -process sugli antigeni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» una siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi subunità».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 782 dell'11 dicembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: modifica relativa ad alcuni controlli in - process sugli antigeni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» una fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» una siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» una siringa pre-riempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984295 «0,5 ml sospensione iniettabile»10 siringhe pre-riempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» una fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00447

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarisco»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 785 dell'11 dicembre 2003

Specialità medicinale: CLARISCO.

Società: Teofarma S.r.l. via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia).

«30.000 U.I./100 g crema» tubo 40 g - A.I.C. n. 012627055/.

«2.500 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627079/.

«5.000 U.I./1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627081/.

«12500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,5 ml - A.I.C. n. 012627093/.

«5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 0,2 ml - A.I.C. n. 012627105/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Clarisco» «5.000 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627081; «Clarisco» «12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 0,5 ml - A.I.C. n. 012627093; «Clarisco» «2.500 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627079; «Clarisco» «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 0,2 ml - A.I.C. n. 012627105; «Clarisco» «25000 UI/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 012627117; «Clarisco» «30000 UI 100 g crema» - tubo da 40 g - A.I.C. n. 012627055, prodotti anteriormente al 19 dicembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 557 del 19 novembre 2002 di cambio di titolarità, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 14 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

04A00446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimotop»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 799 del 18 dicembre 2003

Medicinale: NIMOTOP.

Titolare A.I.C.: Bayer Spa., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - cap 20156 Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026403016 - 36 compresse 30 mg varia a: «30 mg compresse rivestite» 36 compresse;

A.I.C. n. 026403055 - «4% gocce orali, soluzione» 1 flacone 25 ml varia a: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione 1 flacone 25 ml;

A.I.C. n. 026403067 - 36 bustine monodose granulato 30 mg varia a: «30 mg granulato effervescente» 36 bustine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 801 del 18 dicembre 2003

Medicinale: ALPHANINE.

Titolare A.I.C.: Alpha Therapeutic Europe LTD, con sede legale e domicilio fiscale in EC4V 6JA - Londra, c/o Baker & Mckenzie - New Bridge street, 100, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 029250014 - «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» un flacone polvere + una fiala solvente 10 ml + siringa con ago varia a: «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» un flacone polvere + una fiala solvente 10 ml + siringa + un ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 029250040 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» un flacone polvere + un flacone solvente 10 ml varia a: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» un flacone polvere, un flacone solvente 10 ml + siringa + un ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 029250053 - «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml varia a: «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A00451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanate»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 804 del 18 dicembre 2003

Medicinale: ALPHANATE.

Titolare A.I.C.: Alpha Therapeutic Europe LTD, con sede legale e domicilio fiscale in EC4V 6JA - Londra, c/o Baker & Mckenzie - New Bridge street, 100, Gran Bretagna.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 033077013 - «250 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 5 ml, varia a: «250 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 033077025 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 5 ml, varia a: «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 033077037 - «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 10 ml, varia a: «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 033077049 - «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 10 ml, varia a: «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente 5 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A00452

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artaxan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 806 del 18 dicembre 2003

Medicinale: ARTAXAN.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze, via Lungo L'Ema, 7 - località Ponte A EMA, C.a.p. 50015, Italia, codice fiscale n. 00408570489.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026672079 - 30 compresse rivestite 1000 mg varia a: «1 g compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026672081 - 30 bustine 1000 mg, varia a: « 1 g granulato per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 026672093 - «1 g contenitori monodose» 30 contenitori, varia a: «1 gr/10 ml sospensione orale» 30 flaconcini monodose (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 g contenitori monodose» 30 contenitori (A.I.C. n. 026672093), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bisolvon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 808 del 18 dicembre 2003

Medicinale: BISOLVON.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello - Firenze, località Prulli 103/C, c.a.p. 50066 Italia, codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 021004039 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 5 fiale 2 ml, varia a: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00499

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vincristina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 810 del 18 dicembre 2003

Medicinale: VINCRISTINA.

Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pavia, 6, c.a.p. 20136 Italia, codice fiscale n. 03481280968.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 020782037 - fiala soluzione pronta 1mg/ml, varia a: «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 1 ml.

Il presente provvedimento sarò pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00501

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoh 2»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 811 del 18 dicembre 2003

Medicinale: NEOH 2.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Itala, codice fiscale n. 08205300588.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027777010 - 28 compresse 75 mg, varia a: «75 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 28 compresse;

AIC n. 027777022 - «150» 14 compresse 150 mg, varia a: «150 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Skf Awi 200»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 812 del 18 dicembre 2003

Medicinale: SKF AWI 200.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti - cap 20021 Italia, codice fiscale n. 05085580156.

Variazione A.I.C.: modifica metodo di produzione.

Modifica delle specifiche reelative al medicinale.

Visti gli atti di ufficio l'autorizzazione del medicinale «Skf Awi 200» è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del processo produttivo con conseguente variazione delle specifiche relative al medicinale relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 028979019 - pomata 15 g 2%.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028979019 - pomata 15 g 2%, varia a: «2% Unguento» 1 tubo da 15 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisomucil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 813 del 18 dicembre 2003

Medicinale: LISOMUCIL.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, galleria Passarella, 2, c.a.p. 20122 Italia, codice fiscale n. 12324370159.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: «Lisomucil» è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 023185059 - ad flacone sciroppo 200 ml;

a: A.I.C. n. 023185059 - «adulti sciroppo» 1 flacone 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A00500

Rettifica al decreto 13 giugno 2003 concernente la specialità medicinale «Tamoxifene PHT»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 783 dell'11 dicembre 2003

Medicinale: TAMOXIFENE PHT.

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ariosto, 34, codice fiscale n. 09138720157.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto 13 giugno 2003.

Il decreto n. 192 del 13 giugno 2003 relativo al medicinale oggetto del presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2003, in merito alle confezioni:

A.I.C. n. 034108011 - «10 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034108023 - «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034108035 - «20 mg compresse» 20 compresse;

è rettificato come segue:

da: «In sostituzione dell'officina farmaceutica Francia Farmaceutici S.r l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, è autorizzata la produzione completa presso Omicron Pharma S.r.l., con sede in via R. Follereau, 25 - Nembro (Bergamo).»

a: «In sostituzione dell'officina farmaceutica Francia Farmaceutici S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, è autorizzata la produzione completa, tranne il controllo microbiologico, presso Omicron Pharma S.r.l, con sede in via R. Follereau, 25 - Nembro (Bergamo). Mentre il controllo microbiologico è autorizzato presso l'officina farmaceutica Lisapharma S.p.a., con sede in via Lucinio, 11, Erba (Como).

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dell'officina decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00448

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate (Fondo professioni)».

Con decreto ministeriale 408/V/2003 del 29 dicembre 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione «Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate (Fondo professioni)», con sede in Roma, via Giovanni Caselli n. 34.

04A00476

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato di rettifica dell'estratto relativo al decreto 17 dicembre 2003, riguardante l'autorizzazione all'organismo Nemko, in Trieste, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 98/37/CE.

Nell'estratto relativo al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2004, alla pag. 27, prima colonna, il punto B, «Componenti di sicurezza», deve intendersi sostituito dal seguente:

«B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11».

04A00527

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 10 dicembre 2003, recante: «Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale. (Determinazione n. 22/2003)». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003).

La firma del Presidente apposta in calce alla determinazione citata in epigrafe, alla pag. 65, prima colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, invece di «*CHELI*», deve intendersi «*GARRI*».

04A00579

Comunicato relativo alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 3 dicembre 2003, recante: «Applicazione della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 8, comma 11-*quater*, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. (Determinazione n. 21/2003)». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003).

La firma del Presidente apposta in calce alla determinazione citata in epigrafe, alla pag. 63, seconda colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, invece di «*CHELI*», deve intendersi «*GARRI*».

04A00580

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401020/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**